



AGENZIA DELLE ENTRATE DI CANTÙ
2019 n. 1
all'atto di deposito
il 14/10/2019
al n° Serie
1-604 3

LA TENDA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



IL FUNZIONARIO
Isabella Vimercati

(*)Firma su delega del Direttore Provinciale, Rossella Fischetti

STATUTO

Approvato dall'Assemblea dei soci il 2 ottobre 2019 ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

Art. 2 – Finalità

Art. 3 – Attività di interesse generale e attività diverse

Art. 4 – Soci e adesione all'Associazione

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

Art. 6 – Attività di volontariato e prestazioni a favore dell'Associazione

Art. 7 - Organi sociali

Art. 8 - Assemblea dei soci

Art. 9 – Assemblea ordinaria

Art. 10 – Assemblea straordinaria

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Art. 12 – Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo

Art. 13 – Il Presidente e il Vice Presidente

Art. 14 – Il Segretario

Art. 15 – Organo di Controllo Monocratico

Art. 16 – Organismo di Mediazione

Art. 17 . Libri sociali

Art. 18 – Risorse economiche

Art. 19 - Esercizi sociali, scritture contabili e bilancio

Art. 20 – Scioglimento

Art. 21 – Disposizioni finali

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata "La Tenda", di seguito in breve "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore l'Associazione integra la propria denominazione con "Associazione di promozione sociale". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo n. 117/2017 "Codice del Terzo settore".
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'Associazione indica gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Cermenate, via G. B. Grassi 18. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Comitato Direttivo.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità


1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi. Si ispira al Vangelo per sostenere il ruolo sociale e educativo delle famiglie. In particolare, sostiene le famiglie con problemi di dipendenza patologica e problemi nella gestione dei figli.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 3 – Attività di interesse generale e attività diverse

1. Per perseguire le finalità di cui sopra, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
 - attua iniziative di informazione, formazione e sostegno alle famiglie per promuoverne il ruolo sociale e educativo,
 - attua iniziative di informazione, formazione e sostegno alle famiglie per prevenire il disagio familiare e, in particolare, per affrontare le situazioni in cui si manifestano patologie di dipendenza,
 - collabora con altre associazioni, enti e istituzioni che perseguono finalità simili.
2. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativi provvedimenti attuativi.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma precedente nelle scritture contabili e di bilancio.


Art. 4 – Soci e adesione all'Associazione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che sono interessate a realizzarne le finalità, ne condividono lo spirito e le finalità.

- 
2. All'Associazione possono aderire anche persone giuridiche per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati.
 3. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro che, in un momento successivo, ne fanno richiesta, si impegnano a rispettare lo Statuto, dichiarano di impegnarsi a realizzare le finalità dell'Associazione e versano la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
 4. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione di nuovi soci entro sessanta giorni dalla richiesta. La decisione deve essere comunicata all'interessato.
 5. Il numero dei soci è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dal Codice del Terzo settore. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
 6. La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.
 7. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dal novero dei soci, senza oneri aggiuntivi; il recesso ha efficacia dal momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
 8. Il Consiglio Direttivo può escludere, con decisione motivata, il socio che:
 - non adempie gli obblighi assunti nei confronti dell'Associazione,
 - non osserva le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni o le decisioni degli organi sociali
 - adotta comportamenti non rispettosi delle finalità e dei principi ispiratori dell'Associazione
 - non provvede al versamento della quota sociale entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda di adesione o, per le annualità successive, entro il mese di febbraio.
 9. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata decisa.
 10. L'interessato, ricevuta la comunicazione di esclusione, entro i successivi sessanta giorni può chiedere che in merito si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della prima convocazione utile. L'Assemblea delibera dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti dell'interessato.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
 - a) di conoscere l'ordine del giorno e partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e frequentare i locali sociali;
 - d) di recedere dall'iscrizione in qualsiasi momento.
3. Ciascun socio ha il dovere:

- 
- a) di osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali,
 - b) di versare la quota associativa, secondo l'importo annuale stabilito dall'Assemblea,
 - c) di sostenere lo svolgimento delle attività sociali offrendo il proprio impegno gratuito e volontario, nei limiti delle proprie possibilità personali,
 - d) di contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

Art. 6 – Attività di volontariato e prestazioni a favore dell'Associazione

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente delle attività volontarie dei propri associati.
2. I soci prestano l'attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo.
4. Le attività volontarie dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
5. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
6. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario per svolgere le attività di cui ai commi precedenti e per perseguire le finalità dell'Associazione.
7. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 7 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo Monocratico.
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Ad eccezione dell'Organo di Controllo, tutte le cariche dell'Associazione sono svolte a titolo gratuito. Ai componenti degli organi sociali possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e

documentate per le attività prestate per svolgere la loro funzione, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo.


4. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. Il Consiglio Direttivo convoca i soci in Assemblea tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale mediante comunicazione affissa nelle sedi dell'Associazione e inviata a ciascun socio a mezzo di lettera o con altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
3. Il Consiglio Direttivo convoca i soci in Assemblea anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice civile.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o dell'organo di controllo o a un dipendente.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente.
6. Ciascun socio dispone di un voto. Sono ammessi al voto i soci che hanno acquisito tale qualifica a decorrere dall'accettazione espressa dal Consiglio Direttivo.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario che redige il verbale e lo sottoscrive insieme al Presidente.
8. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. I soci che hanno interessi in conflitto con quelli dell'Associazione si astengono dal voto nelle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne nei casi in cui riguardano persone, nel qual caso si procede a votazione segreta.
11. Di ogni seduta dell'Assemblea viene redatto un verbale che viene conservato presso la sede dell'Associazione e può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 9 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli fra i soci,
 - b) elegge e revoca i componenti dell'Organo di Controllo Monocratico,
 - c) approva il bilancio consuntivo, la relazione di missione e i programmi di attività

- 
- d) approva gli indirizzi e le direttive generali della Associazione,
 - e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge,
 - f) delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione o rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo la procedura del contraddittorio,
 - g) ratifica le decisioni di competenza dell'Assemblea, assunte dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza,
 - h) approva gli eventuali Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo,
 - i) delibera quant'altro ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto.
2. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
 3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.

Art. 10 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera in merito a:
 - a) le modifiche dello Statuto,
 - b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la nomina dei liquidatori.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione; opera in attuazione degli indirizzi statutari e delle volontà e indirizzi espressi dall'Assemblea alla quale risponde e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza dei suoi componenti è generale.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre fino a un numero massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea tra i soci per la durata di tre anni e rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente e un Segretario.
4. Non può essere nominato componente del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dall'incarico, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il componente del Consiglio che non interviene a tre sedute consecutive senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

6. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di ulteriori particolari incarichi.

Art. 12 – Competenze e funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente e un Segretario,
- b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea,
- c) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri,
- d) predisporre e proporre all'approvazione dell'Assemblea eventuali regolamenti interni,
- e) programmare e curare la realizzazione delle attività sociali,
- f) predisporre e proporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e il programma di attività e la relazione di missione,
- g) deliberare l'ammontare della quota associativa,
- h) disporre delle risorse economiche, autorizzare le spese e gestire la contabilità,
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci,
- j) deliberare l'esclusione dei soci, proporre all'Assemblea i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci,
- k) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti che il Presidente ha adottato per motivi di necessità e urgenza,
- l) assumere il personale necessario alle attività non assicurate dai soci, nei limiti delle disponibilità di bilancio,
- m) delegare compiti e funzioni a uno o più componenti del Consiglio stesso,
- n) assumere ogni altra competenza necessaria al buon funzionamento dell'Associazione che la legge e il presente Statuto non riservano all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, alla relazione di missione e alla quota associativa. Nel caso di richiesta di almeno due componenti, la seduta deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta.

3. Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno tre giorni prima della seduta mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

4. Alle sedute del Consiglio Direttivo possono essere invitati altri soci, esperti esterni, consulenti, senza diritto di voto.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. di ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 – Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,
- b) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio,
- c) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo,
- d) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, eseguire incassi, accettare donazioni di ogni natura, rilasciare liberatorie e quietanze,
- e) ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti alle Autorità giudiziarie e amministrative,
- f) sottoscrive gli atti amministrativi dell'Associazione,
- g) assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo in caso di necessità e urgenza, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza, impedimento o di cessazione. Di fronte ai soci, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma o l'intervento del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 14 – Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tiene i libri sociali secondo le regole stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Organo di Controllo Monocratico

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii., l'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo Monocratico con le seguenti funzioni:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile e sul funzionamento dell'Associazione,
- b) controlla l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione,
- c) attesta che l'eventuale bilancio sociale sia conforme alla legge,
- d) può effettuare controlli e ispezioni in qualsiasi momento.

2. Il componente dell'Organo di Controllo Monocratico è scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile.

3. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo Monocratico.

Art. 16 – Organismo di Mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 17 . Libri sociali

1. L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci,
- b) libro delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- c) libro delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,
- d) libro delle sedute e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo Monocratico, ove costituito,
- e) libro dei soci volontari.

2. Il Consiglio Direttivo tiene i libri di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e). L'Organo di Controllo Monocratico tiene il libro di cui alla precedente lettere d).

3. I verbali degli organi dell'Associazione devono contenere il numero progressivo, la data, l'ordine del giorno, le presenze, la sintetica descrizione della discussione e delle deliberazioni assunte, con l'esito delle relative votazioni. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono i verbali.

4. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente e concordando tempi e modalità della consultazione che, in ogni caso, si conclude entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 18 – Risorse economiche

1. Le entrate dell'Associazione sono:

- a) quote associative,
- b) contributi pubblici,
- c) contributi privati,
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio,
- e) rendite patrimoniali,
- f) rimborsi derivanti da convenzioni,

- g) fondi provenienti da raccolte pubbliche, anche mediante offerta di beni e servizi di modico valore,
- h) entrate derivanti dalle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del Codice del Terzo settore,
- i) entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente e senza fini di concorrenzialità sul mercato, nei limiti imposti dalla vigente normativa,
- j) altre entrate previste dalla legge.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai contributi effettuati dai soci fondatori,
- dalle entrate di cui al comma precedente,
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio,
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

3. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio. È fatto divieto il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa, nonché il collegamento della partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4. I versamenti al fondo di dotazione, le quote associative, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripetizione di quanto versato. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

5. L'Associazione non può distribuire a soci, lavoratori e volontari, neppure in modo indiretto, proventi delle attività, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

6. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per gli scopi istituzionali e le attività statutarie, esclusivamente a fini civici, solidaristici e di utilità sociale.

Art. 19 - Esercizi sociali, scritture contabili e bilancio

1. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

2. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme del Codice del Terzo settore, tiene le seguenti scritture contabili:

a) bilancio consuntivo di esercizio,

b) relazione di missione.

2. La relazione di missione rappresenta le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. La relazione di missione contiene inoltre la programmazione di massima delle attività dell'esercizio successivo.

3. Il Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, predisporre il bilancio consuntivo e la relazione di missione da presentare all'Assemblea dei soci. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

4. Nel caso l'Associazione effettui raccolte pubbliche di fondi, il Consiglio Direttivo redige un apposito e separato rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle raccolte effettuate. I rendiconti e le relazioni sono allegati alla relazione di missione.

Art. 20 – Scioglimento

1. L'Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati con deliberazione del Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea, con voto favorevole di 3/4 dei soci presenti, delibera la messa in liquidazione dell'Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio Direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell'Associazione. I liquidatori sono tenuti all'obbligo di rendiconto all'Assemblea.

3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione e previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, salvo diversa destinazione disposta per legge, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore (ETS) individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente destinatario del patrimonio, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore, al Codice Civile e alle vigenti norme.